



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 1331 del 24-12-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PROT. 55517/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 133
Proposta del settore n. 317*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che i sig.ri XX XX e YY YY, hanno riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ex art. 11 D.Lgs 104/20210 e 143 R.D. 1775/1933, il giudizio proposto dagli stessi dinanzi al TAR Toscana R.G. 927/2015 volto all'annullamento del diniego parziale all'istanza di condono edilizio n. 3275 del 30/09/1986, provvedimento prot. n. 45293 datato 3/11/2014, e successiva ordinanza di demolizione n. 9845 del 7/3/2015;
- che il ricorso è stato notificato via pec all'Amministrazione, da parte dell'Avvocato del ricorrente, con prot. n. 55517 del 30/11/2021;
- con atto G.C. n. 169 del 21/12/2021 è stato deliberato di resistere in giudizio dando mandato al sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali di procedere al conferimento dell'incarico a legale esterno;

CONSIDERATO

- che il provvedimento prot. 45293/2014 di rigetto del condono edilizio n. 3275 del 30/09/1986, oggetto della riassunzione in parola, era già stato oggetto di ricorso dinanzi al TAR Toscana presentato dal sig. ZZ ZZ (R.G. 79/2015);
- che con D.G.C. n. 27/2015 l'Amministrazione deliberò per la resistenza in giudizio avverso tale ricorso;
- che in tale procedimento l'Amministrazione si è costituita in giudizio incaricando, con determinazione n. 131/2015, lo Studio Giovannelli & Associati con sede in Prato, Via della Repubblica 245;
- che con sentenza del TAR Toscana n. 1659/2020 il ricorso R.G. 79/2015 è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
- che, a seguito della sentenza TAR 1659/2020, non è stata presentata tempestiva riassunzione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del giudizio di cui al R.G. 79/2015;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'ordinanza di demolizione n. 9845 del 7/3/2015, oggetto della riassunzione in parola, era già stato oggetto di Ricorso dinanzi al TAR Toscana, sempre da parte degli odierni appellanti sig. XX e YY (R.G. 927/2015)
- che in tale giudizio, avendo come oggetto un atto consequenziale a quanto impugnato dal sig. ZZ ZZ nel ricorso R.G. 79/2015, l'Amministrazione non si è costituita;
- che con sentenza del TAR Toscana n. 205/2021 il ricorso R.G. 927/2015 è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, al pari del ricorso R.G. 79/2015;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;
- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. prevede

l'affidamento diretto, per servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di Euro 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;
6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;
- b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;
- c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

PRESO ATTO:

- che in accordo con il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo, competente per materia, si è individuato nello Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati nelle persone degli avvocati Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli del Foro di Prato, con sede in Prato, viale della Repubblica 245 C.F. e P.IVA 01847250972, il legale cui affidare l'attività in oggetto;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;
- che il legale con comunicazione prot. n. 57495 del 12/12/2021 ha presentato un preventivo di € 8.242,22 al lordo degli oneri per la difesa in giudizio e al netto della ritenuta IRPEF;

CONSIDERATO:

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che verrà aggiornata;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge n. 145/2018;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;
- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):Z76348AE4D;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la determinazione del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1229 del 28/12/2020 di Costituzione, pesatura e conferimento della posizione organizzativa relativa al servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dall'01/01/2021 al 31/12/2021;
- l'atto prot. n. 30414 del 30/06/2021, a firma del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo, di delega di funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di affidare in via diretta allo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati nelle persone degli avvocati Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli del Foro di Prato, con sede in Prato, viale della Repubblica 245 C.F. e P.IVA 01847250972, la difesa in giudizio avanti al ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ex art. 11 D.Lgs 104/2020 e 143 R.D. 1775/1933, per l'annullamento del diniego parziale all'istanza di condono edilizio n. 3275 del 30/09/1986, provvedimento prot. n. 45293 datato 3/11/2014, e successiva ordinanza di demolizione n. 9845 del 7/3/2015;
2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;
3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 9.784,55=**, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021;
4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;
5. di dare atto:
 - che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana
 - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - che il codice CIG è Z76348AE4D;
 - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
23-12-2021

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA